

TRIBUNALE FEDERALE
PROVVEDIMENTO EX ART. 33 RGS

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri Pres. Avv. Camillo Tatozzi, Cons. Cons. Claudio Guerrini, Cons. Ugo Marchetti, collegati in audioconferenza,

- letta la richiesta formulata dall'Ufficio della Procura Federale, datata 12.04.2022, con la quale è stato richiesto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, RGS Federale l'immediata, *inaudita altera parte*, sospensione cautelare di tutte le licenze riconducibili ai sigg.ri SEVERIUKHIN Andrej (licenza conc, pers, fisica n.489862) e del minore SEVERIUKHIN Artem (licenza cond. K n. 489867) per aver fatto, durante la premiazione della gara del campionato europeo karting il **cd. saluto romano**, rivolgendosi al pubblico presente, fatto che ha destato clamore mediatico;
- considerato che detto atto, secondo la Giurisprudenza penale italiana, "costituisce una manifestazione gestuale che rimanda all'ideologia fascista e ai valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza", e la fattispecie di reato "non richiede che le manifestazioni siano caratterizzate da elementi di violenza" (Cass. Pen. Sez. I, 27.03.2019 n. 21409);
- considerato, altresì, che giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sancito che la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall'art 21 della Costituzione cessa quando trasmoda in istigazione alla discriminazione e alla violenza di tipo razzista".
- considerato che dai primi elementi (gravi e concordanti indizi di colpevolezza), come sopra riportati, l'episodio risulta molto grave e crea allarme perché conseguenza di una violazione delle norme costituzionali, nazionali e del sistema federale (art.8.1, art.8.4 RSN) e ben si potrebbero ripetere nei prossimi eventi sportivi;
- considerata la rilevanza europea del campionato in cui è accaduto l'episodio, è certamente concreto ed incrementato dalla diffusione mediatica del campionato stesso e dunque la permanenza del pilota nel sistema federale costituisce un pericolo per l'intera comunità sportiva perché lo stesso è promotore di un "cattivo" esempio anche per i terzi;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale Federale sulla richiesta della Procura Federale italiana (art44 RGS ACI), poiché il pilota ed il genitore concorrente hanno licenza italiana con accettazione della relativa giurisdizione, e, peraltro, non risulta assunta alcuna decisione sul campo di gara dove è accaduto l'evento;
- ritenuto, infine, che sussistono gravi e concordanti indizi di colpevolezza con il concreto e attuale pericolo che gli incolpati commettano illeciti della stessa specie con grave nocimento dell'immagine sportiva e come fonte di discredito per lo sport italiano;

ACCOGLIE

Visto l'art. 33 RGS, la richiesta della Procura Federale ed in via cautelare applica sin da ora ai sigg.ri ri SEVERIUKHIN Andrej (licenza conc. pers. fisica n. 489862)



Automobile Club d'Italia
SPORT

e del minore SEVERIUKHIN Artem (licenza cond. K n. 489867) la sospensione cautelare per tutto il periodo della indagine e sino al 11/06/2022, al fine di impedire che i suddetti possano svolgere nel periodo di indagine, attività illecite come quelle descritte in narrativa in altri eventi ai quali dovessero partecipare

FISSA

l'audizione del sig. SEVERIUKHIN Andrej, in proprio, e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Severiukhin Artem, anche con l'assistenza del difensore, per l'udienza da remoto del 15/04/2022 ore 11.00 per la conferma o la revoca della presente ordinanza.

Così deciso, in videoconferenza, il 12 aprile 2022.

Firmato

Il Segretario


Francesco Pantano

Il Presidente


Avv. Camillo Tiozzi